



Prot. n. 4041

Varese, li 10/05/18

Decreto n. 99

OGGETTO: NOMINA RPD AGENZIA FORMATIVA DOTT.SSA IVANA COCQUIO

IL DIRETTORE

Dato atto che in applicazione dell'art. 30, comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. I) della L.R. 37/2008, il Consiglio Provinciale ha Istituito l'Azienda Speciale della Provincia di Varese a decorre dal 31 dicembre 2009 con la contestuale cessazione dell'Istituzione ed ha provveduto ad adottare i conseguenti atti necessari;

Vista la delibera n. 67 del 12 dicembre 2017 del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2018, Piano Programma 2018 e Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;

Vista la delibera n. 4 del 08 febbraio 2018 del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse economiche al Direttore Generale per l'anno 2018".

Vista la delibera n. 15 del 24 Aprile 2018 del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto "Approvazione del documento di Bilancio dell'esercizio 2017 e relativi allegati"

Visto il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD), in inglese GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione Europea e dei residenti nell'Unione Europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione Europea, che inizierà ad avere efficacia il 25 maggio 2018;

Tenuto conto che gli artt. 37-39 prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che l'art. 39 del nuovo regolamento prevede che il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione



C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Dato atto che in base all'art. 39, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, il responsabile della Protezione dei Dati (DPO), funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda ed il Garante;

Visto che nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Visto che in base all'articolo 37, paragrafo 7 del regolamento sopra citato, occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer);

Visto il Decreto n. 57 del 15 marzo 2018, di approvazione dell'Avviso di selezione pubblica per titoli, colloquio e curriculum per la copertura di n. 2 posizioni di "istruttore direttivo amministrativo" cat. D1 per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, prot. n 2501/3.1 del 15/03/2018,

Tenuto conto che l'impiego degli istruttori direttivi amministrativi era previsto presso la Direzione Generale nelle seguenti aree:

- Amministrazione Generale – Assistenza legale ufficio acquisti,
- Staff Direttore – Sistema di Gestione qualità/Comunicazione

Tenuto conto che l'avviso, per l'Area Amministrazione Generale – Assistenza legale ufficio acquisti prevedeva le seguenti attività:

- Assistenza legale gare ed acquisti sotto soglia
- Assistenza legale gare comunitarie
- Gestione gare ed acquisti sotto soglia
- Gestione gare comunitarie
- Richieste di acquisto

Visto il Decreto n. 98 del 10 maggio 2018 di approvazione dei verbali di selezione per "istruttore direttivo amministrativo" cat. D1 per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato con cui è stato dato mandato all'ufficio del personale di avviare le pratiche per l'assunzione della Sig.ra Ivana Cocquio con contratto a tempo indeterminato cat. D1, per l'Area Amministrazione Generale – Assistenza legale ufficio acquisti;

Visto che si ritiene che il la Dott.ssa Cocquio sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;



DECRETA

1. di designare la Dott.ssa Ivana Cocquio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Agenzia Formativa ai sensi dell'art. 39 del nuovo Regolamento sulla Privacy UE 2016/679, sino a revoca;
2. di mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
3. di non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
4. garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
5. Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili a tutti i collaboratori dell'Agenzia Formativa per il tramite delle e_mail, ovvero comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Dott. Giuseppe Millefanti